

Edizione di sabato 7 marzo 2015

CASI CONTROVERSI

[Aree edificate: è giunto il momento dello scorporo](#)

di Comitato di redazione

DICHIARAZIONI

[730 precompilato alle griglie di partenza](#)

di Maria Paola Cattani

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Lavoratori all'estero fra voluntary disclosure e ravvedimento](#)

di Nicola Fasano

IVA

[Gli infissi limitano l'aliquota al 10%](#)

di Alessandro Bonuzzi

CONTABILITÀ

[Redazione del bilancio: effetti del cambiamento dei principi contabili](#)

di Viviana Grippo

FOCUS FINANZA

[La settimana finanziaria](#)

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

CASI CONTROVERSI

Aree edificate: è giunto il momento dello scorporo

di **Comitato di redazione**

Il bilancio dell'esercizio 2014 si caratterizza per la massiccia applicazione dei nuovi documenti revisionati dall'**OIC**; tra questi, certamente svolge un ruolo importante il **numero 16**, che attiene alle **immobilizzazioni materiali**.

Le indicazioni "innovative" investono, ad esempio, il processo di ammortamento e le casistiche in cui è possibile (meglio, doveroso) non ammortizzare i cespiti. Proprio su tale tema si rinviene anche la questione della **non applicazione delle quote di ammortamento sulle aree**, a prescindere dal fatto che siano o meno edificate, con la sola esclusione di poche casistiche (aree adibite a cava o discarica e simili). In tal senso si afferma che *tutti i cespiti sono ammortizzati tranne (a) alcuni fabbricati civili e (b) i cespiti la cui utilità non si esaurisce, come i terreni e le opere d'arte*.

Nella normalità dei casi, il principio determina un obbligo di rivisitazione dei comportamenti assunti nel passato riguardo alla contabilizzazione dei fabbricati, in tutti quei casi nei quali fosse stato **unitariamente ammortizzato (sul versante civilistico)** l'intero valore del cespite.

A mente della **precedente versione** del documento 16 ciò era possibile, sia pure a titolo di deroga ad un criterio generale, in tutti quei casi nei quali si ipotizzasse che il valore dell'area potesse coincidere con l'ipotetico costo della bonifica del terreno al termine di utilizzazione dello stabile.

In tal modo, si riteneva che il valore dell'area non potesse mantenersi inalterato, con l'ulteriore conseguenza della legittimità dello stanziamento di quote di ammortamento sull'intero valore.

Ora **tale deroga non risulta più ammissibile** nel nuovo OIC 16 che, nelle premesse, evidenziando le modifiche rispetto alla precedente versione precisa come si sia inteso *"eliminare la previsione contenuta nell'attuale principio che permette di non scorporare il valore del terreno dai fabbricati su cui essi insistono quando il valore del terreno tenda a coincidere con il valore del fondo di ripristino/bonifica del sito, nel presupposto che la rilevazione distinta del terreno e del relativo fondo di accantonamento fornisca una migliore rappresentazione al lettore del bilancio"*.

Nessuna indicazione si rinviene in merito ai fabbricati non cielo-terra (ad esempio, un ufficio collocato in un condominio), in merito ai quali si potrebbe sostenere la non applicazione delle regole dello scorporo (invece sempre necessarie a fini tributari).

A livello di esposizione grafica, nella voce **BII1 “terreni e fabbricati”** dovranno allora trovare collocazione:

- i terreni (ad esempio: pertinenze fondiari degli stabilimenti, terreni su cui insistono i fabbricati, fondi e terreni agricoli, moli, ormeggi e banchine, cave, terreni estrattivi e minerari, sorgenti); nella categoria, pertanto, si rinviengono sia valori da ammortizzare che valori da non ammortizzare;
- fabbricati industriali (anche ad uso commerciale);
- fabbricati civili (sia non strumentali, in quanto rappresentanti un investimento di mezzi finanziari, sia detenuti o posseduti in ossequio a norme di carattere statutario o previsioni di legge, sia di carattere accessorio rispetto agli investimenti strumentali).

Separate indicazioni dei singoli valori (cioè terreni e fabbricati) sembrano opportune, per esigenze di informativa, solo in particolari casistiche (beni soggetti a possibili elevate fluttuazioni) e a discrezione del redattore del bilancio.

Stabilita, così, la necessità dello scorporo, il documento rileva l'esigenza di **individuare il valore del fabbricato, anche in base a stime**, affinché si possa applicare l'ammortamento. In particolare, il valore del **terreno** è determinato **come differenza** residua dopo aver prima scorporato il valore del fabbricato.

Individuati i valori (che potrebbero, per mera comodità, coincidere con quelli di stima forfetaria fiscale, ove non si ravvisino significative differenze, anche al fine di evitare un fastidioso doppio binario), si tratta di decidere in merito alla **sorte del fondo di ammortamento** presente in bilancio, astrattamente **referibile ad una area che non deve essere ammortizzata** per quanto sopra precisato.

All'atto pratico, la prassi contabile suggerisce tre **possibili comportamenti**:

1. applicazione delle previsioni in tema di **cambiamento di principio** contabile: si determina in tal caso la necessità di incrementare il valore del fabbricato per la quota parte di ammortamenti già stanziati astrattamente referibile all'area, con contestuale costituzione di un **Fondo di ripristino ambientale** per pari importo, **movimentando voci di proventi straordinari e oneri straordinari**;
2. **riqualificare**, direttamente, la quota di **fondo ammortamento referibile all'area in Fondo ripristino ambientale**, salvo verificarne, di anno in anno, la congruità (quindi, senza evidenza delle poste straordinarie che tra loro si contrappongono);
3. confessare di avere compiuto, nel passato, un **errore contabile**, con la conseguenza che si dovrà stornare parte del fondo ammortamento, in contropartita di un **provento straordinario**, vale a dire una sopravvenienza attiva (sulla rilevanza fiscale della quale si potrebbe discutere a seconda della deduzione delle quote che alimentarono nel passato il fondo rettificato). Trattandosi di correzione di errore, si ritiene **dovuta l'informativa** richiesta dal documento OIC 29. In sostanza, si dovrà descrivere l'errore individuandone la natura, evidenziare l'impatto del medesimo sui bilanci dei

precedenti esercizi, individuare l'impatto sulle singole voci del bilancio, contrapponendo l'importo errato e quello corretto.

Nessuna di queste attività, invece, dovrà essere posta in essere per coloro che, prendendo lo spunto dalla normativa fiscale, avessero già nel passato separato le due voci e sospeso l'ammortamento (civilistico) sul valore delle aree.

DICHIARAZIONI

730 precompilato alle griglie di partenza

di **Maria Paola Cattani**

Alea iacta est. L'Agenzia ha annunciato che è quasi tutto pronto. Il [Comunicato stampa](#) di ieri fornisce in anteprima un po' di dati sui flussi pervenuti ed in corso di acquisizione ed elaborazione: 120 milioni di informazioni che andranno a vantaggio di venti milioni di contribuenti, i quali a partire **dal 15 aprile** potranno comodamente **scaricare la propria dichiarazione**, già precompilata dal Fisco, testualmente, *“del tutto o in buona parte”*.

Tutta la Nazione è stata coinvolta e mobilitata per questo grande progetto che ambisce a rivoluzionare il rapporto del contribuente con l'Amministrazione finanziaria: infatti **banche, assicurazioni ed enti previdenziali** già entro il 28 febbraio, così come previsto dai Provvedimenti loro diretti pubblicati il 16 dicembre in attuazione a quanto previsto dal decreto Semplificazioni, hanno trasmesso più di **100 milioni di operazioni relative a interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi ed ai contributi previdenziali**. Analogamente, anche i **sostituti di imposta** (gli stessi enti previdenziali e i datori di lavoro) risultano avere già spedito le informazioni relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati, pensioni e compensi per attività occasionali di lavoro autonomo, mediante l'invio (dati aggiornati al 4 marzo) di quasi **19 milioni di certificazioni uniche**, la cui scadenza di invio termina, anziché oggi, questo **lunedì 9 marzo**, per effetto della proroga automatica al primo giorno feriale utile.

Per altro, ai fini dell'imminente scadenza della trasmissione, si ricordano alcuni **punti delicati**, chiariti o confermati dall'Agenzia delle entrate nel corso dei recenti interventi (**C.M. n. 6/E/2015**):

- in caso di errori nella trasmissione, è possibile inviare la certificazione **corretta entro i cinque giorni successivi alla scadenza** prevista;
- i “cinque giorni successivi alla scadenza” sono da intendersi decorrenti dalla scadenza originaria e, quindi, dal 7 marzo, motivo per cui la **deadline ultima** entro cui apportare eventuali correzioni sarà **giovedì 12 marzo 2015**;
- **non è possibile** usufruire dell'istituto del **ravvedimento** operoso;
- **solo per il 2015** la sanzione, di 100 € per singola dichiarazione trasmessa in ritardo od omessa, sarà applicata esclusivamente alle certificazioni che contengono redditi che confluiscono nel 730 precompilato e, di conseguenza, **l'invio tardivo di certificazioni contenenti solo redditi non dichiarabili mediante 730** (come il lavoro autonomo non occasionale), o contenenti solo redditi esenti o dati Inail, per questo primo anno **non sarà sanzionato**.

Oltre ai dati trasmessi da istituti finanziari ed assicurativi e dai sostituti di imposta, l'Agenzia utilizza le **informazioni disponibili in Anagrafe tributaria**, relative alle spese di **ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico**, ai versamenti effettuati con il modello **F24**, alle **compravendite immobiliari**, ai contratti di **locazione** registrati e alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, ed annuncia che in aggiunta a ciò, già **dal 2016** saranno presenti nella dichiarazione anche le **spese sanitarie** che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni d'imposta e **altre spese comuni**, come ad esempio le tasse per l'iscrizione all'università.

La dichiarazione precompilata, come [già descritto](#) in [precedenti articoli](#), può essere reperita, **dall'1 maggio al 7 luglio, direttamente** dal singolo contribuente, mediante il **codice Pin** per i servizi telematici rilasciato dall'Agenzia, che consente di accedere all'area autenticata da dove è possibile decidere se modificare, integrare o accettare il modello e trasmetterlo al Fisco, decidendo anche le eventuali modalità di pagamento. Viene inoltre precisato che, per agevolare **chi già disponga del Pin dispositivo dell'Inps**, è previsto un **accesso anche attraverso il sito dell'Istituto**. In alternativa, il contribuente può scegliere se **delegare** il proprio **sostituto** d'imposta che presta assistenza fiscale, oppure se affidare l'incarico ad un **Caf o un professionista**, con i conseguenti differenti profili di responsabilità che [abbiamo avuto modo di esaminare in questi mesi](#).

E' su questo che insiste l'Agenzia: se la dichiarazione viene accettata direttamente così com'è o modificata tramite un Caf o un professionista abilitato, il Comunicato sottolinea che per il contribuente “

si chiude la partita con il Fisco”: in linea quindi con quanto già annunciato dal Direttore dell'Agenzia “

i contribuenti possono stare tranquilli, non avranno più fastidi e non dovranno preoccuparsi più di niente. Saranno gli intermediari a rispondere dei controlli, delle sanzioni e delle imposte dovute”, in ossequio al tanto auspicato principio di

definitività del rapporto tributario su cui i contribuenti che si rivolgono ai professionisti fanno affidamento.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Lavoratori all'estero fra voluntary disclosure e ravvedimento

di **Nicola Fasano**

I lavoratori che prestano la loro attività all'estero, **rimanendo fiscalmente residenti in Italia**, sono, per definizione, una di quelle categorie più interessate a valutare **l'opportunità di aderire** alla procedura di collaborazione volontaria "internazionale". Ciò in quanto può essere accaduto che in passato **non siano stati riportati in dichiarazione**, in modo più o meno inconsapevole, gli **assets** (tipicamente si tratta di conti correnti, dossier titoli, *stock options*, una volta che è spirato il *vesting period*) e i **relativi redditi esteri** (quali interessi, dividendi, plusvalenze finanziarie ecc.) ma, in linea di principio, dovrebbe essere stato dichiarato il **reddito da lavoro percepito** o tramite ritenute da parte del sostituto di imposta italiano (per es. in caso di distacco) o tramite autoliquidazione, direttamente in dichiarazione, da parte dello stesso lavoratore.

Questo vuol dire che nella maggior parte dei casi ci sono da sanare solo le violazioni ai fini del **monitoraggio fiscale** e quelle **reddituiali** in ordine alla mancata tassazione dei redditi, soprattutto finanziari, non dichiarati. Ne consegue che, dato il **modesto ammontare degli importi dovuti a titolo di imposte**, si dovrebbe escludere a monte il problema del **raddoppio dei termini di natura "penale"** (tutt'ora vigente stante il rinvio dell'agognata attuazione della legge delega sul punto), mentre l'ipotesi del **raddoppio dei termini**, di cui all'art. 12 del D.L. n.78/2009, in caso di detenzione delle **attività in Paesi black list** è in diversi casi disinnescata grazie alle recenti sottoscrizioni di **accordi finalizzati allo scambio di informazioni** (gli ultimi in ordine di tempo quelli con Svizzera, Liechtenstein e Monaco) che bloccano tale raddoppio sia sul versante delle **imposte** che **quello del monitoraggio fiscale**, grazie alla modifica da ultimo apportata dal decreto milleproroghe (D.L. n. 192/2014 convertito con modifiche dalla L. n. 11/2015) alla L. n. 186/2014.

La *voluntary*, pertanto si presenta **più conveniente** anche rispetto al nuovo **ravvedimento "extralarge"**, in particolar modo quando gli *assets* sono in **Paesi black list con accordo**, posto che:

- con il ravvedimento oltre l'anno la riduzione delle **sanzioni sulle imposte** è a **un settimo o a un sesto** a seconda degli anni da regolarizzare, che comunque restano quelli **dal 2006** (con dichiarazione presentata) in avanti, mentre con la *voluntary*, nella migliore delle ipotesi, le sanzioni sono **sempre ridotte a un ottavo** e i periodi da regolarizzare sono quelli **dal 2010** in poi;
- sul versante del **monitoraggio fiscale**, con il ravvedimento la **sanzione base è quella del 6%** (5% fino al 2007) prevista per i Paesi *black list* con il raddoppio dei termini che resta confermato (si retrocede fino al 2004), mentre con la *voluntary* la sanzione base su cui applicare le sanzioni è quella del **3% e si parte dal 2009**.

Certo, va anche detto che se c'è stata l'omessa dichiarazione del reddito da lavoro l'ipotesi del ravvedimento potrebbe tornare utile (a patto che la dichiarazione sia stata presentata) in considerazione del fatto che in sede di ravvedimento è **possibile scomputare il credito di imposta** per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo ai sensi dell'art. 165, Tuir, cosa che, salvo improbabili aperture che dovessero giungere in sede interpretativa da parte dell'Amministrazione finanziaria, non è possibile fare nell'ambito della *voluntary* stante il disposto dell'art. 165, comma 8, Tuir che **preclude la detrazione del credito** in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione nella stessa del reddito estero.

Per gli anni a partire dal 2012, in ogni caso, **si potranno ravvedere l'IVIE e l'IVAFE** che, in modo per la verità piuttosto opinabile, non rientrano nell'ambito oggettivo della *voluntary*.

Un discorso a parte, infine, deve essere fatto per i frontalieri che beneficiano di un regime di favore ai fini del monitoraggio fiscale, che approfondiremo in un prossimo intervento.

IVA

Gli infissi limitano l'aliquota al 10%

di **Alessandro Bonuzzi**

Nell'ambito di lavori di manutenzione, la fornitura di **infissi** rileva come fornitura di **beni significativi**, con la conseguenza che l'aliquota del 10 per cento è applicabile solo fino a concorrenza del valore della prestazione lavorativa considerato al netto del valore, **risultante dal contratto**, degli infissi stessi. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la [risoluzione n. 25/E](#) di ieri.

L'art. 7, comma 1, lett. b), della Legge n.488/99 ha previsto l'aliquota Iva ridotta del 10 per cento per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su immobili a prevalente destinazione abitativa privata. Tale agevolazione in origine doveva avere natura transitoria, tuttavia, la legge finanziaria 2010 l'ha prolungata a tempo indeterminato tantoché, ad oggi, deve essere considerata a regime.

Di base il beneficio riguarda le prestazioni di servizi e i relativi costi accessori. In tal senso possono essere comprese nel valore della prestazione anche le materie prime, i semilavorati e tutti gli altri beni necessari per l'esecuzione dell'opera. In altre parole, questi beni confluiscono nel valore della prestazione, non rendendosi necessaria, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, una loro distinta indicazione, né in fattura, né nell'accordo contrattuale stipulato dalle parti.

Tuttavia quando il prestatore fornisce, nell'ambito dell'intervento, **beni di valore significativo**, su tali beni l'aliquota del 10 per cento si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei beni significativi medesimi (in tal senso la circolare Agenzia Entrate n.71/E/2000).

In pratica, la quota-parte del valore dei beni significativi che sconta l'aliquota ridotta si calcola sottraendo dall'intero corrispettivo dell'intervento il valore dei beni significativi.

Tale meccanismo si applica **indipendentemente dalle modalità contrattuali** utilizzate dalle parti per realizzare la lavorazione e, quindi, a prescindere dalla circostanza che essa si realizzi mediante un contratto di appalto ovvero una cessione con posa in opera. In sostanza, per godere dell'agevolazione, ciò che rileva è che la prestazione di servizi abbia ad oggetto un intervento di recupero.

Sono beni di valore significativo quelli indicati espressamente nel **decreto del Ministero delle finanze 29 dicembre 1999**:

- ascensori e montacarichi,
- caldaie,
- video citofoni,
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria,
- sanitari e rubinetteria da bagno
- impianti di sicurezza e
- **infissi esterni ed interni.**

La **circolare n.25/E** in commento, proprio per il fatto che sono ricompresi nell'elenco del decreto, **chiarisce che la fornitura di infissi rileva come fornitura di beni significativi**. Pertanto, sia nel caso in cui le operazioni poste in essere siano riconducibili a un contratto di appalto che ad un contratto di cessione con posa in opera, l'aliquota ridotta è applicabile al valore degli infissi entro i limiti previsti per i beni significativi.

Quindi, se il costo complessivo dell'intervento è di 5.000 euro, di cui 2.000 euro per la prestazione lavorativa e 3.000 euro per gli infissi, l'Iva al 10 per cento si applica sull'intero valore del servizio (2.000) ma, con riferimento agli infissi, solo su 2.000, ovvero sulla differenza tra l'importo complessivo dell'intervento e quello del bene significativo (5.000 – 3.000 = 2.000).

Nella circostanza l'Agenzia chiarisce altresì che, ai fini del calcolo, come valore del bene significativo, ovvero nel caso di specie degli infissi, deve essere assunto quello risultante **dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti** nell'esercizio della loro autonomia privata. Inoltre, a tal fine, occorre tuttavia tener conto anche di tutti gli **oneri che concorrono alla produzione** dei beni significativi, intesi quali quelli per le **materie prime** e per la **manodopera impiegata** per la produzione degli stessi.

Da ultimo si segnala un'importante indicazione fornita dall'Ufficio "tra le righe" della circolare che conferma alcuni precedenti orientamenti in tema di applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (risoluzione n.3600009/76 e circolare n.11/E/2007): **la produzione di infissi, accompagnata dalla posa in opera, di base è riconducibile al contratto di cessione con posa in opera**. Ne consegue che la stessa non è soggetta al *reverse charge* in quanto cessione di beni e ciò vale sia con riferimento al cd. *reverse charge* in edilizia sia al *reverse charge* di cui alla "nuova" lettera a-ter del comma 6 del d.P.R. n.633/72 introdotta dalla Legge di stabilità 2015.

CONTABILITÀ

Redazione del bilancio: effetti del cambiamento dei principi contabili

di **Viviana Grippo**

Il rinnovato OIC 29 disciplina il trattamento contabile e l'informativa da fornire in Nota integrativa nel caso di **cambiamenti di principi contabili**.

Si tratta in realtà solo di uno degli eventi che il principio contabile considera. L'OIC 29, infatti, come analizzato in specifici articoli sul nostro quotidiano, oltre ai [cambiamenti di stime contabili](#), affronta anche i casi di:

- [correzione di errori](#);
- eventi e operazioni straordinari;
- [fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio](#).

Inoltre tale principio trova applicazione solo nel caso in cui le società redigano i bilanci in base alle disposizioni del codice civile, con la conseguenza che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'OIC 29 i bilanci di liquidazione ed i bilanci redatti in sede di ritorno ai principi contabili nazionali da bilanci precedentemente presentati secondo altri principi.

Partendo dal dettato del codice civile, rileviamo che secondo **l'art. 2423-bis**: “...i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. Derghe ...sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico”. Nessuna indicazione viene fornita dal codice in relazione a quale sia l'effetto di tale variazione dei principi contabili sul bilancio, né tantomeno quali siano i casi eccezionali che giustificano la deroga.

L'OIC 29 chiarisce invece questo aspetto, spiegando non solo che la variazione deve essere adeguatamente motivata, ma anche che a fondamento del cambiamento deve esserci la volontà di meglio rappresentare in bilancio le operazioni e che la variazione va rilevata nell'esercizio in cui essa è accorsa: “Un cambiamento di principio contabile è ammesso solo se validamente motivato e se adottato per una migliore rappresentazione in bilancio dei fatti e delle operazioni della società. Il cambiamento di un principio contabile è rilevato nell'esercizio in cui viene adottato ed i relativi fatti ed operazioni sono trattati in conformità al nuovo principio, che può essere applicato considerandone gli effetti retroattivamente o prospetticamente”.

Prosegue poi il principio affermando che gli **effetti reddituali** dei nuovi criteri contabili sono

rilevati **a conto economico**, tra i proventi e oneri **straordinari**; tale rilevazione è compiuta secondo un metodo di applicazione retroattivo, sostituito dal metodo prospettico solo nel caso in cui:

- non sia ragionevolmente possibile calcolare l'effetto pregresso del cambiamento di principio;
- determinare l'effetto pregresso risulti eccessivamente oneroso.

Ma cosa si intende per metodo retroattivo o prospettico?

Il **metodo retroattivo** consiste nella applicazione del nuovo principio contabile anche ai fatti avvenuti in esercizi precedenti a quello del cambiamento.

Il **metodo prospettico** invece prevede l'applicazione del nuovo principio solo con riferimento agli eventi verificatisi a partire dall'esercizio di variazione del principio.

Come abbiamo già detto, la **regola generale** in caso di cambiamento del principio contabile è l'applicazione del **metodo retroattivo**, salvo i casi già enunciati in cui si rende applicabile il metodo prospettico.

Mentre l'applicazione, residuale, del metodo prospettico, non comporta alcuna modifica dei valori contabili di inizio esercizio, pur influenzando i risultati degli esercizi da quello del cambiamento ai successivi, l'applicazione del metodo retroattivo impone il calcolo dell'effetto cumulativo.

L'effetto cumulativo è la differenza tra:

- patrimonio netto contabile iniziale della società nell'esercizio in cui avviene il cambiamento di principio;
- patrimonio netto contabile iniziale della società che si sarebbe avuto nel caso in cui il nuovo principio contabile fosse stato applicato negli esercizi precedenti.

Tale differenza, da calcolarsi all'inizio dell'esercizio in cui si attua il cambiamento del principio, va rilevato nel **conto economico** tra i componenti straordinari, ne deriva che il risultato dell'esercizio in cui avviene il cambiamento tiene già conto dell'effetto del cambiamento di principi non essendo influenzato dall'effetto cumulativo.

Riprendendo l'**esempio** fornito dall'OIC 29 cerchiamo di chiarire quanto suddetto.

Si ipotizzi che la società X abbia sempre valutato le rimanenze con il metodo LIFO, che a fine esercizio passi al metodo FIFO e che i valori determinati con i diversi criteri di valutazione siano i seguenti:

	rimanenze iniziali	rimanenze finali	differenza
Valutazione LIFO	800	1.000	200
Valutazione FIFO	1.100	1.400	300
Differenza	300	400	100

L'effetto cumulativo quale differenza tra il PNI nell'esercizio in cui avviene il cambiamento di principio e il PNI che si sarebbe avuto nel caso in cui il nuovo principio contabile fosse stato applicato negli esercizi precedenti è pari a 300 (Rimanenze iniziali a LIFO 800 – Rimanenze iniziali a FIFO 1.100 = Effetto cumulativo del cambiamento).

La modifica del metodo di valutazione genera anche una differenza sul risultato economico definita dall'OIC 29 “**effetto sul risultato ordinario**” dell'esercizio, nel nostro caso tale differenza è pari a 100 (Variazione rimanenze finali a FIFO 300 – Variazione stesse rimanenze a LIFO 200 = Maggior utile ordinario con nuovo principio).

Cosa rileveremo contabilmente?

Occorre rilevare l'effetto cumulativo, nel nostro caso pari a 300, quale **provento straordinario** per incrementare il valore delle rimanenze iniziali di tale importo per effetto del nuovo principio adottato (metodo FIFO):

Rimanenze Iniziali a Proventi straordinari 300

In questo modo la variazione delle rimanenze risultante dalla valutazione di fine anno sarà influenzata esclusivamente dagli eventi verificatesi nel corso dell'esercizio.

Il principio contabile si sofferma poi su quali informazioni fornire in **nota integrativa** quale conseguenza del cambiamento dei principi contabili arrivando a suggerire come compilare la stessa:

“Cambiamento nel metodo di valutazione delle rimanenze di magazzino

Nel bilancio al 31 dicembre ... la Società ha cambiato il metodo di valutazione delle rimanenze di magazzino da LIFO a FIFO. Il cambiamento di metodo è stato effettuato in quanto ... Per effetto del

cambiamento, il risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre ... è stato, di circa € ... (€ ... al netto dell'incidenza fiscale) superiore a quello che sarebbe risultato continuando a seguire il metodo precedente. L'effetto cumulativo pregresso del cambiamento, calcolato sulle rimanenze di magazzino all'inizio dell'esercizio, è stato circa di € ... (€ ... al netto dell'incidenza fiscale) ed è stato imputato alla voce "Proventi straordinari". L'effetto complessivo sull'utile d'esercizio e sul patrimonio netto al 31 dicembre ... è stato circa di € ... (€ ... al netto dell'incidenza fiscale)".

Si ricorda che l'OIC 29 ha chiarito che l'imputazione al conto economico di costi ed oneri a causa di dubbi insorti sulla loro **utilità futura** non costituisce cambiamento di principio contabile, bensì cambiamento di stima.

FOCUS FINANZA

La settimana finanziaria

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**



Europa Positiva, America in Stand-By, Asia a due velocità

Leggermente negativa la performance settimanale delle borse americane, a causa di numeri macroeconomici non pienamente soddisfacenti, come una ISM manifatturiera leggermente più debole delle previsioni, Construction Spending decisamente inferiore e ADP Index leggermente sotto le attese anche se in salita, (+212 K vs 220K.ISM). Il Beige Book evidenzia che parecchi distretti agricoli e industriali sono stati influenzati negativamente dalla forza del dollaro, che ha frenato le esportazioni: di conseguenza, il rapporto vede una crescita moderata in sei dei dodici distretti analizzati e una situazione "flat" sui rimanenti. L'attenzione era però puntata sulla pubblicazione dei dati sul mercato del lavoro che sono risultati migliori delle stime degli analisti.

S&P -0.43%, Dow -0.43%, Nasdaq -0.23%

L'Asia ha visto la sostanziale tenuta del Giappone, per il livello raggiunto dal Dollaro contro Yen. La Cina invece, soffre per quanto emerso dal congresso del Partito in merito alla nuova guidance relativa all'espansione economica di Pechino. Australia erratica, con numerosi report macro e oscillazioni delle materie prime.

Nikkei +0.92%, HK -2.72%, Shanghai -2.09%, Sensex +0.78% ASX -0.5%.

I **mercati azionari europei** si dimostrano il miglior blocco continentale dopo l'avvio delle operazioni di Quantitative Easing da parte della Banca Centrale Europea e alle, per ora, diminuite tensioni in merito alla Grecia, mentre la diplomazia internazionale continua a cercare di mantenere in essere il fragile cessate il fuoco tra Ucraina e milizie filorusse.

MSCI +0.37%, EuroStoxx50 +1.21%, FtseMib +1.06%.

Il Dollaro ha mostrato un pattern di forte apprezzamento contro Euro e contro Yen: dopo la pubblicazione dell'Unemployment la valuta continentale trattava a 1.094 e quella nipponica a 120.71 contro il biglietto verde.

I mercati attendevano Draghi e il Labor Report

In una settimana non particolarmente densa di dati, dopo la testimonianza di Janet Yellen al Congresso, l'attenzione dei "fedwatchers" e degli operatori in generale era focalizzata sulla pubblicazione del Labor Report che è risultato decisamente migliore delle attese: il tasso di disoccupazione scende dal 5.7% al 5.5%. Inoltre è sembrato particolarmente brillante il numero delle buste paga, salite a +295 K rispetto a una creazione di 225K posti di lavoro. Stabile a 62.8% il Labor Force Participation Rate

Inoltre il mercato è stato caratterizzato da numerose notizie di carattere societario: Ford e Fiat Chrysler reagiscono negativamente, nel comparto Automotive, a numeri più deboli delle attese in merito alle immatricolazioni di febbraio, a differenza di GM che invece guadagna circa mezzo punto percentuale, dopo aver riportato numeri in linea con quelli della concorrenza. Nel Retail, Best Buy sale dopo aver riportato utili migliori delle attese, nonostante un fatturato leggermente più debole di quanto previsto dagli analisti. La compagnia ha inoltre dichiarato uno special dividend di 51 cents e un aumento del dividendo ordinario da 21 a 23 cents; Buy-Back annunciato per 1 Bn USD.

AliBaba perde momentum per una serie di problemi a Taiwan e sui numeri, come visto, di JD.com. Pesante il ribasso dei produttori di Hard Disk Seagate e Western Digital -3%, dopo una serie di downgrade sul comparto operato da Bank of America. Sempre nel Tech, il produttore di memorie Micron perde ben 5 punti dopo che Nomura lo riduce a "neutral", a causa di quelli che vengono definiti flussi di output insufficienti sui prodotti di nuova generazione. Sempre nella tecnologia Sandisk ha presentato una linea di Flash memories, Infinitiflash, che supportano nei server una enorme quantità di dati (512 TB) in poco spazio e a costi competitivi. Nel Retail Abercrombie perde ben 15 punti percentuali dopo una serie di "Same Store Sales" peggiori delle attese; il suo concorrente American Eagle invece ha riportato meglio delle attese.

Dopo la fine delle festività per il Capodanno Lunare, People Bank of China ha ridotto il One Year Deposit Rate di 25 Bp, al 2.5% e il One Year Lending Rate al 5.35, cercando di confrontare i timori in merito alla crescita e al processo disinflattivo in atto. La misura intrapresa va letta anche alla luce delle affermazioni della scorsa settimana del Premier Li. Inoltre Il PMI ufficiale è risultato inferiore alle aspettative quotazioni. Vi era attesa per la riunione annuale del Governo, dove in genere la Leadership del Partito definisce i piani e gli sviluppi economici per i prossimi dodici mesi. Il Governo cinese ha abbassato le proprie aspettative in merito alla crescita economica per il 2015 al 7%: si tratta del livello più basso degli ultimi 17 anni. Nelle affermazioni del Premier Li la politica fiscale rimarrà proattiva, la politica monetaria prudente,

mentre il cambio dello Yuan verso le altre monete verrà mantenuto a un livello ragionevole e bilanciato. Le difficoltà per la crescita cinese, che hanno già avuto come effetto il secondo taglio dei tassi in tre mesi derivano dal deteriorarsi del mercato immobiliare, da un eccesso di capacità produttiva e dal processo disinflattivo, peggiorato dal recente tracollo dei prezzi petroliferi. Per aggiungere ulteriore potenza di fuoco allo stimolo monetario i “policymaker” hanno anticipato un budget deficit più ampio, pari al 2.3% del GDP per l’anno in corso. Il Governo è comunque fortemente intenzionato all’implementazione delle riforme e delle misure anti corruzione. Il Giappone mostra invece una performance positiva grazie al livello del Dollaro contro Yen, che ha positivamente influenzato anche una serie di trimestrali.

L’attenzione degli **operatori europei** era evidentemente orientata all’intervento di Draghi successiva alla riunione della BCE. Il Governatore ha affermato che il quadro macro è tendenzialmente in miglioramento, trend che si evince dal recente aumento delle stime sul GDP. La situazione sembra evolversi; quanto già fatto sembra entrare in trazione e l’impatto della decisione in merito al lancio delle operazioni di Quantitative Easing sembra cominciare a dare risultati. Gli analisti sono stati sorpresi dalle previsioni in merito all’inflazione che nel 2017 dovrebbe tornare al target del 2% stabilito dalla BCE. I mercati hanno reagito positivamente anche al dettaglio delle operazioni di QE che prevedono, una volta che il meccanismo sarà a pieno regime, un allungamento delle scadenze dei bond che verranno acquistati dalla Banca Centrale. È evidente che il contraltare di un quadro di questo tipo è dovuto a una netta decelerazione dell’Euro, che ormai tratta sotto il livello di 1.10. A questo proposito ha pesato anche uno studio di Goldman Sachs che vede il dollaro in parità contro Euro entro la fine dell’anno e a 0.9 alla fine del 2016.

Settimana in arrivo leggera, in termini di appuntamenti Macro

Tradizionalmente alla settimana che ha visto la pubblicazione dei dati sul mercato del lavoro, seguiranno cinque giorni contraddistinti da una moderata attività di comunicazione di dati macro. Verranno quindi, pubblicati le Vendite al dettaglio, i Wholesale Inventories, i consueti Jobless Claims del giovedì e l’Indice di Confidenza redatto dall’università del Michigan.

FINESTRA SUI MERCATI

3/6/2015

AZIONARIO				Performance %					
DEVELOPED		Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	
MSCI World		USD	3/3/2015	1,764	+0.36%	-0.55%	+2.31%	+3.36%	+2.89%
DEVELOPED		Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	
AMERICA	MSCI North Am	USD	3/3/2015	2,337	+0.14%	-0.40%	+2.34%	+1.99%	+16.27%
	S&P500	USD	3/3/2015	2,301	+0.12%	-0.46%	+2.22%	+2.68%	+11.39%
	Dow Jones	USD	3/3/2015	18,136	+0.21%	-0.43%	+1.79%	+1.75%	+7.32%
	Nasdaq 100	USD	3/3/2015	4,052	+0.15%	-0.29%	+3.18%	+3.99%	+13.40%
EUROPA	MSCI Europe	EUR	3/3/2015	134	+0.77%	+0.37%	+3.31%	+14.81%	+4.09%
	DJ Eurostoxx 30	EUR	3/3/2015	3,658	+0.97%	+1.25%	+6.48%	+14.99%	+1.29%
	FTSE 100	GBP	3/3/2015	6,961	+0.61%	+0.30%	+1.37%	+6.62%	-2.70%
	Cac 40	EUR	3/3/2015	4,964	+0.94%	+1.00%	+5.81%	+16.17%	-0.54%
	Dax	EUR	3/3/2015	11,204	+1.08%	+1.36%	+6.86%	+17.32%	+2.63%
	Bse 35	EUR	3/3/2015	11,124	+0.66%	-0.14%	+5.21%	+8.22%	+3.66%
	Pse MIB	EUR	3/3/2015	22,400	+1.22%	+1.80%	+7.90%	+17.82%	+8.21%
ASIA	MSCI Pacific	USD	3/3/2015	2,445	-0.24%	-0.72%	+4.11%	+6.88%	-4.63%
	Nikkei 225	JPY	3/3/2015	1,013	+1.28%	+1.19%	+8.82%	+9.43%	+8.00%
	Hong Kong	HKD	3/3/2015	24,149	-0.58%	-2.72%	-2.19%	+2.36%	+1.28%
	S&P/ASX Australia	AUD	3/3/2015	5,899	-0.09%	-0.59%	+1.35%	+9.62%	+1.18%

AZIONARIO			Performance %					
EMERGING	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	
MSCI Em Mkt	USD	3/3/2015	975	-0.17%	-1.59%	-0.41%	+1.91%	-4.63%
MSCI EM BRIC	USD	3/3/2015	269	-0.04%	-2.40%	-0.36%	+2.78%	-8.89%
EMERGING	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	
MSCI EM Lat Am	USD	3/3/2015	3,529	-0.18%	-4.58%	-3.44%	-7.29%	-16.76%
BRAZIL BOVESPA	BRL	3/3/2015	30,365	-0.20%	-2.70%	+3.22%	+6.72%	-3.91%
ARG MERCVAL	ARS	3/3/2015	9,039	+2.84%	+6.48%	+10.33%	+15.86%	+93.14%
MSCI EM Europe	USD	3/3/2015	136	+1.66%	+0.18%	+6.09%	+13.13%	-40.04%
Mosc - Russia	RUB	3/4/2015	1,760	-0.81%	+0.80%	+0.28%	+26.93%	-7.15%
ISE NATIONAL 100	TRY	3/3/2015	80,780	-1.87%	-4.00%	-4.95%	-8.76%	+26.48%
Prague Stock Exch.	CZK	3/3/2015	3,029	+3.49%	+0.11%	+5.13%	+6.73%	-4.23%
MSCI EM Asia	USD	3/3/2015	475	-0.45%	-0.90%	+0.43%	+3.42%	+2.48%
Shanghai Composite	CNY	3/3/2015	3,241	-0.22%	-2.09%	+3.37%	+6.20%	+12.87%
BSE SENSEX 30	INR	3/3/2015	29,449	+0.23%	+0.78%	+2.33%	+7.69%	+30.48%
KOSPI	KRW	3/3/2015	2,015	+0.73%	+1.17%	+2.94%	+5.88%	-4.76%

FINESTRA SUI MERCATI

3/6/2015

CAMBI			Performance %					
Cambi	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	31/12/14	FX
EUR Vs USD	3/6/2015	1.381	-0.10%	-1.64%	-2.69%	-3.98%	1.210	
EUR Vs Yen	3/6/2015	132.290	-0.10%	-1.25%	-1.89%	-9.89%	144.850	
EUR Vs GBP	3/6/2015	0.723	-0.31%	-0.33%	-2.67%	-7.40%	0.777	
EUR Vs CHF	3/6/2015	1.072	-0.08%	+0.41%	+2.29%	-11.17%	1.202	
EUR Vs CAD	3/6/2015	1.376	-0.11%	-1.83%	-3.03%	-2.21%	1.406	

COMMODITIES			Performance %					
	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	
Crude Oil WTI	USD	3/6/2015	51	+0.28%	+2.29%	-1.53%	-4.45%	-43.36%
Gold L/Oz	USD	3/6/2015	1,198	-0.09%	-1.23%	-2.89%	+1.13%	-4.82%
CRB Commodity	USD	3/6/2015	222	-0.49%	+0.53%	-1.22%	-3.43%	-18.83%
London Metal	USD	3/5/2015	2,736	+0.27%	-0.62%	-0.59%	-6.12%	-4.18%
Vin	USD	3/5/2015	14.0	-1.34%	+0.93%	-0.88%	-26.88%	+4.35%

OBBLIGAZIONI - tassi e spread								
Tassi	Date	Last	5-mar-15	27-feb-15	23-gen-15	31-dic-14	31-dic-12	
2y germania	EUR	3/6/2015	-0.207	-0.205	-0.23	-0.17	0.21	-0.02
5y germania	EUR	3/6/2015	-0.067	-0.07	-0.09	-0.02	0.92	-0.36
10y germania	EUR	3/6/2015	0.341	0.33	0.33	0.36	1.93	1.52
2y italia	EUR	3/6/2015	0.143	0.166	0.203	0.321	1.257	1.987
Spread Vs Germania			35	37	43	49	104	200
3y italia	EUR	3/6/2015	0.488	0.527	0.581	0.709	2.730	3.308
Spread Vs Germania			56	59	67	73	181	301
10y italia	EUR	3/6/2015	1.260	1.305	1.351	1.527	4.125	4.497
Spread Vs Germania			92	96	100	117	220	318
2y usa	USD	3/6/2015	0.650	0.64	0.62	0.49	0.38	0.25
5y usa	USD	3/6/2015	1.372	1.37	1.50	1.31	1.74	0.72
10y usa	USD	3/6/2015	2.111	2.12	1.99	1.86	3.03	1.76
EURIBOR			5-mar-15	27-feb-15	23-gen-15	31-dic-14	31-dic-12	
EURibor 1 mese	EUR	3/4/2015	-0.006	-0.25	-0.01	0.00	0.22	0.11
EURibor 3 mesi	EUR	3/4/2015	0.018	0.33	0.04	0.05	0.29	0.19
EURibor 6 mesi	EUR	3/4/2015	0.130	0.43	0.11	0.14	0.39	0.32
EURibor 12 mesi	EUR	3/4/2015	0.227	0.69	0.23	0.28	0.56	0.54



Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario nè configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore.